



COMUNE DI TRESNURAGHES

PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA**

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2013

INDICE

- ART.1 – Finalità**
- ART. 2 - Trattamento dei dati personali**
- ART. 3 - Informativa**
- ART. 4 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati**
- ART. 5 - Conservazione dei dati**
- ART. 6 - Diritti degli interessati**
- ART. 7 - Caratteristiche generali del sistema**
- ART. 8 - Modalità di accesso centro di controllo e gestione**
- ART. 9 - Procedure per l'accesso alle informazioni in caso di atti criminosi**
- ART. 10 - Procedure per l'accesso alle informazioni in caso di atti, comportamenti, reati e illeciti amministrativi in danno all'ambiente**

- ART. 11 – Verifica**
- ART. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**
- ART. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**
- ART. 14 – Entrata in vigore**

ART.1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza in applicazione e nel rispetto:
 - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 08.04.2010;
 - del “Decalogo delle regole per non violare la privacy” emesso dal Garante per la protezione dei dati personali che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti dal sistema di video sorveglianza da installare sul territorio urbano del Comune di Tresnuraghes, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ed in particolare della riservatezza e del diritto di protezione dei dati personali. Tale Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione e ente coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema è rivolto a tutta la comunità di Tresnuraghes complessivamente intesa. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a garantire:
 - a. protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - b. protezione della proprietà;
 - c. rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - d. acquisizione di prove.

ART. 2 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali.
2. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
3. I dati personali oggetti di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo articolo 5.
4. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 2. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di organi di polizia giudiziaria, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
5. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ART. 3 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata.
2. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in nell'[allegato n. 1](#) al presente Regolamento.
3. Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

ART. 4 - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Comune di Tresnuraghes, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al d.lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., designato dal Sindaco, è individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.
3. La responsabilità della gestione dell'impianto, il corretto uso del sistema di videosorveglianza, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
4. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Locale del Comune di Tresnuraghes e/o i dipendenti del Comune medesimo.

ART. 5 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice in materia di protezione dei dati personali, la conservazione dei dati è limitata ai **sette giorni** successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, la richiesta deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dagli organi di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
3. L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

ART. 7 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da 10 postazioni montate sul palo per uso illuminazione pubblica destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 su 24 e da un Centro di Gestione e Controllo che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini registrate. Le telecamere, installate in luoghi pubblici, piazze e strade, provvederanno ad inviare le immagini visualizzate, al Centro di Gestione e Controllo che registra le immagini raccolte su idoneo supporto.
2. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso e trasmette le immagini mediante una rete apposita di trasmissione dati con tecnologia wireless criptata. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all'accesso. È esclusa l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori.
3. Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso l'edificio Comunale sito in Largo Sebastiano Moretti 30, Tresnuraghes (Or), presso cui è presente l'apparecchiatura per la registrazione ed archiviazione delle immagini.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO CENTRO DI CONTROLLO E GESTIONE

1. Il Centro di Gestione e Controllo è accessibile solamente al personale autorizzato, per la gestione e manutenzione del sistema, dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. L'accesso alle immagini è possibile solamente con chiave personale. Il sistema consente, di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e chiave di accesso:
 - la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema, solo in caso di effettiva necessità e se adeguatamente motivato l'accesso;
 - l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su di idoneo supporto.
2. L'accesso al Centro di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al precedente art. 4

ART. 9 - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN CASO DI ATTI CRIMINOSI

1. Le procedure per accesso alle immagini possono essere attivate:
 - sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
 - sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia Giudiziaria;
 - sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori degli organi di Polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Giudiziaria procedente, informa uno degli incaricati al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.
3. L'accesso e la lettura delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.
4. Le immagini, una volta visionate, saranno riversate dal sistema su apposito ed idoneo supporto magnetico. Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale. L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.
5. I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo saranno cancellati in modo automatico.
6. E' comunque vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto.

7. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile incaricato del servizio, identità completa della persona che accede ai dati, titolo dell'accesso, orario di ingresso e di uscita dello stesso e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere esibito.
8. Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità.

**ART. 10 - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN CASO DI
ATTI, COMPORTAMENTI, REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI IN
DANNO ALL'AMBIENTE**

1. Le procedure per accesso alle immagini possono essere attivate:
 - sulla base di denunce formali di atti, comportamenti, reati e illeciti amministrativi da parte dei cittadini;
 - sulla base di segnalazioni relative ad atti, comportamenti e reati pervenute dagli organi di Polizia Giudiziaria;
 - sulla base di atti, comportamenti e reati che vengono rilevati direttamente dagli operatori degli organi di Polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - sulla base di atti, comportamenti, reati e illeciti amministrativi che vengono rilevati direttamente dagli addetti del Servizio Tecnico comunale nello svolgimento dei propri compiti.
2. Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, il servizio competente a procedere o gli organi di Polizia Giudiziaria, informano il soggetto autorizzato al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.
3. L'accesso e la lettura delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.
4. Le immagini, una volta visionate, saranno riversate dal sistema su apposito ed idoneo supporto magnetico. Tale supporto magnetico sarà consegnato, se ricorre il caso, all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale. L'organo di Polizia Giudiziaria, se ricorre il caso, consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione.
5. I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo saranno cancellati in modo automatico.
6. E' comunque vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente atto.

7. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile incaricato del servizio, identità completa della persona che accede ai dati, titolo dell'accesso, orario di ingresso e di uscita dello stesso e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere esibito.
8. Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità.

ART. 11 – VERIFICA

1. L'attivazione del sistema prevede un periodo di sperimentazione di sei mesi, alla cui scadenza, e sulla base dei risultati ottenuti, le modalità di gestione del sistema, la procedura di accesso e la lettura delle informazioni potranno essere, se necessario, integrate e/o adeguate allo scopo di renderle maggiormente funzionali alle finalità individuate, fermi restando i requisiti che rendono conformi il sistema di video sorveglianza al Codice Privacy e ed alle disposizioni del Garante Privacy in materia di video sorveglianza.

ART. 12 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

ART. 13 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07/08/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui la delibera di approvazione diventa esecutiva.